

AVVISO ALLA CLIENTELA

SOSPENSIONE MUTUI PER EVENTI STRAORDINARI

Ordinanza CDPC N. 1208 del 14 agosto 2026 (GU Serie Generale n.196 del 25-08-2026)

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della provincia di Ascoli Piceno e del comune di Amandola in provincia di Fermo.

Si avvisa che, ai sensi dell'Ordinanza N. 1208 del 14 agosto 2026 (GU Serie Generale n.196 del 25-08-2026), è facoltà di tutti i clienti, come di seguito individuati, richiedere la sospensione delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della provincia di Ascoli Piceno e del comune di Amandola in provincia di Fermo.

Tale facoltà di sospensione è rivolta ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi.

Modalità di sospensione:

la sospensione può essere richiesta una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, pari al 23/07/2027 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto).

È possibile optare per:

- **Sospensione dell'intera rata** - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- **Sospensione della sola quota capitale** - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

Le richieste devono essere presentate su apposita modulistica della Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

*La facoltà di sospensione può essere esercitata entro la data del **26/10/2026**.*